



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 72 del 27/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI AD A.S.E.P. S.R.L. DAL 01.10.2019 AL 31.12.2022

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **8** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:

- gli articoli 42, 112 e 113 del d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 175 del 19/8/2016;
- le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;
- gli articoli 50 e 192 del d.lgs. 50/2016;
- il DPR 285 del 10.9.1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/8/2007 di approvazione del Regolamento cimiteriale comunale, disciplinante le modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza, predisposto in ottemperanza al regolamento nazionale di polizia mortuaria sopra citato;
- lo statuto della società A.S.E.P S.R.L., modificato da ultimo con D.C.C. 29 del 27/4/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, modificato con delibera di C.C. n. 54 del 29/07/2019;

rilevato che l’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del Consiglio Comunale, fra le altre, l’organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

visto il Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, che:

- **all’art. 5** prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; per il controllo congiunto si applica il comma 5 dell’art. 5;
2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici disciplinano il controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici. Secondo il Codice dei contratti pubblici si ha “controllo congiunto” quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell’affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

- **all’art. 192** dispone che: “1. E’ istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui

all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

visto altresì il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che:

- disciplina all'art. 4, fra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house, che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) “produzione di un servizio di interesse generale”, b) “progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...”, d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...” ed e) “servizi di committenza...”;
- dispone all'art. 16 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

ricordato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/9/2016 si è affidata la gestione dei cimiteri S. Maddalena e di Soave alla società in house providing A.Se.P srl dal 1/10/2016 al 30/09/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/9/2018 si è affidata la gestione dei cimiteri S. Maddalena e di Soave alla società in house providing A.Se.P srl dal 1/10/2018 al 30/09/2019;
- il budget 2019 di A.SE.P. s.r.l. è stato approvato dal Consiglio Comunale di Porto Mantovano con D.C.C. n. 19 del 21/2/2019 e modificato con deliberazione consiliare in data odierna, e comprende la linea di attività B) “Manutenzione aree verdi e strade e piano neve – gestione piazzola ecologica – cimiteri – casa dell'acqua – manutenzione edifici”;

richiamato in particolare:

1. **in merito al requisito del controllo analogo congiunto:**

- a. l'art. 3 dello statuto della società A.SE.P. s.r.l.;
- b. la convenzione sottoscritta in data 29/7/2016 dagli enti soci che esercitano servizi mediante A.SE.P. s.r.l.;
- c. il provvedimento del Sindaco di Porto Mantovano in data 21/9/2016 prot. 17320 di costituzione dell'Organismo di coordinamento dei soci;

2. **in merito al requisito della prevalenza dell'attività** nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione aggiudicatrice:
 - a. l'art. 3 dello Statuto, che dispone che la società A.SE.P. s.r.l. è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici e che oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
3. **in merito al requisito del capitale interamente pubblico**, la visura camerale del 19/9/2019 che individua la compagine societaria composta da esclusivamente da enti pubblici territoriali;

ricordato che:

- la gestione dei servizi pubblici, in ambito cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro;
- le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale ammesse sono:
 - § la gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
 - § l'affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.a. "a doppio oggetto);
 - § l'affidamento diretto in regime di "in house providing";

considerato che, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi cimiteriali e tenuto conto delle risorse umane, strumentali, delle attrezzature e della capacità tecnico-organizzative di cui già dispone la società A.SE.P. s.r.l. per lo svolgimento di servizi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale, non disponendo direttamente delle necessarie risorse umane e strumentali (si ricorda che: vi è un solo operaio alle dipendenze del Comune, il rapporto medio dipendenti di ruolo/abitanti è al 31.8.2019 di un dipendente ogni 477,53 abitanti =16.610/34,78 dipendenti a tempo indeterminato; sussistono i limiti di spesa di personale definiti dall'art. 1, comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296; sussistono i limiti assunzionali definiti fra l'altro dall'art. 1, comma 228, della legge 208/2015 e dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in L. 58/2019) ritiene di dover procedere mediante la gestione "in house" dei servizi cimiteriali, già riconosciuti dall'Amministrazione stessa quali servizi pubblici essenziali, secondo la disciplina contenuta nel disciplinare allegato alla presente deliberazione;

dato atto che:

- la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria;
- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste";
- ai sensi dell'art. 192 comma 2 Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- in esecuzione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ANAC ha emanato le Linee Guida n. 7/2017 aggiornate con determina n. 951 del 20 settembre 2017, per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house. Le Linee Guida n. 7/2017 hanno carattere vincolante;
- l'ANAC è il soggetto competente per il procedimento di iscrizione e di cancellazione presso l'elenco;
- il mantenimento dell'iscrizione è condizione necessaria per poter procedere con affidamenti diretti mediante il sistema dell'in house, conformi alla disciplina di settore.
- l'ANAC ha chiarito con le Linee Guida n. 7/2017 che, dalla data di cancellazione dall'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house e che il provvedimento di accertamento negativo non preclude comunque la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi sostanziali che sono alla base del provvedimento medesimo;
- Il Comune di Porto Mantovano ha presentato domanda di iscrizione all'elenco in data 30/1/2018 prot. 9205/2018 ed al momento ANAC ha iniziato l'istruttoria della pratica (stato della pratica alla data del 18/9/2019: "Istruttoria Started", dal sito di ANAC Albo società in house);
- il Presidente Anac, con comunicato del 31 luglio 2018, ha precisato che, tenuto conto dell'elevato numero delle domande presentate per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Autorità si riserva di:
 - avviare i procedimenti istruttori sia sulla base del criterio cronologico, attualmente previsto al punto 5.1 delle linee guida, sia secondo ulteriori criteri che riterrà opportuni dall'analisi complessiva delle domande pervenute, come ad esempio la tipologia di controllo o quella dell'amministrazione richiedente. Ciò al fine di consentire una razionalizzazione dell'attività istruttoria tale da rendere il procedimento di iscrizione maggiormente efficiente;
 - procedere direttamente mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie laddove si ravvisi una evidente carenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui in oggetto, cui le amministrazioni potranno controdedurre allegando la documentazione mancante o ritenuta necessaria, senza che ciò comporti una richiesta di approfondimenti istruttori e integrazioni documentali di cui al punto 5.2 delle linee guida.

atteso che:

- A.se.p. ha presentato offerta pervenuta al prot. 20763 del 17/9/2019 per la gestione dei servizi cimiteriali dal 1/10/2019 al 31/12/2022;
- è stata predisposta apposita relazione prot. 20990 del 19/9/2019 al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta dall'Amministrazione Comunale e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e verificare la congruità economica dell'offerta stessa;
- è stato predisposto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

dato atto che è in corso di elaborazione il piano cimiteriale, che, regolando l'evoluzione nel tempo della domanda di sepolture e gli strumenti per soddisfare a questa domanda, ivi inclusi eventuali ampliamenti o ridefinizioni delle aree cimiteriali e dei vincoli, potrebbe incidere nel lungo termine sulla gestione cimiteri, sotto i diversi aspetti in cui si articola la stessa (riqualificazione delle aree interne al cimitero con necessaria rivisitazione delle manutenzioni e della stima delle operazioni cimiteriali, da valutarsi anche con riguardo all'eventuale ampliamento del cimitero con possibile edificazione di nuove edicole libere di cui attualmente il cimitero di Santa Maddalena è sprovvisto ecc.). L'attuazione del piano cimiteriale peraltro avviene per step con conseguente eventuale riprogrammazione di maggiori manutenzioni o operazioni cimiteriali non prima di due o tre anni, stante la necessaria acquisizione di aree in caso di allargamento dei cimiteri ed effettuazione di opere e/o lavori straordinari;

preso atto che l'offerta della società A.se.p.:

- per il periodo dal 1/10/2019 al 31/12/2019 tiene conto delle operazioni cimiteriali programmate per l'ultimo trimestre dell'anno al cimitero di Soave;
- per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022 indica una flessione delle operazioni cimiteriali in calo rispetto agli anni precedenti per "contingenze economiche generali e per sensibile variazione delle abitudini degli utenti";

DELIBERA

1) DI AFFIDARE la gestione dei servizi cimiteriali alla società in house providing A.SE.P s.r.l. dal 1/10/2019 al 31/12/2022;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione riportato nell'allegato 1 che regola i rapporti tra il Comune di Porto Mantovano e A.SE.P. s.r.l. relativamente alla gestione dei seguenti servizi cimiteriali:

- A-B CUSTODIA e MANUTENZIONI
- C GESTIONE AMMINISTRATIVA
- C1 ILLUMINAZIONE VOTIVA
- D OPERAZIONI CIMITERIALI

3) DI QUANTIFICARE la spesa per il periodo di durata della convenzione come indicato nel riepilogo dell'offerta di A.se.p.:

COSTI DI GESTIONE PREVENTIVATI

A B	Servizio di custodia e manutenzione cimiteriale . Energia elettrica
C	Gestione Amministrativa
C1	Manutenzione Illuminazione votiva COMPRESA ENERGIA ELETTRICA
D	Operazioni cimiteriali

Sommano

4° Trim. 2019	2020	2021	2022	complessivo del periodo
10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
1.385,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	19.385,00
14.564,13	51.042,51	47.000,00	45.000,00	157.606,64
30.949,13	117.042,51	113.000,00	111.000,00	371.991,64

RICAVI DI GESTIONE PREVENTIVATI

canone da convenzione annuale comune di Porto Mantovano			
canone da luce votiva	num.	2900	9,01

I proventi da operazioni cimiteriali a carico di privati o agenzie funebri, da quando sono entrate a regime le nuove tariffe (2° sem 2017), coprono circa in 55% del costo complessivo delle operazioni (rispetto ad un 45% con le vecchie tariffe). A carico del comune di Porto Mantovano resta il 45% circa. La stima è indicativa in quanto l'aumento delle tariffe non è stato lineare, ma legato alle singole dalle operazioni effettuate.

16.667,90	65.969,13	64.150,00	64.250,00	211.037,03
6.270,96	23.000,00	23.000,00	22.000,00	74.270,96
8.010,27	28.073,38	25.850,00	24.750,00	86.683,65
30.949,13	117.042,51	113.000,00	111.000,00	371.991,64

a. per il periodo dal 1/10/2019 al 31/12/2019 euro 16.667,90 più iva tot. 20.334,84

c. per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2021 2020 euro 65.969,13 più iva tot. 80.209,34

d. per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 euro 64.150,00 più iva;

e. per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 euro 64.250 più iva;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'Assessore Ghizzi”.

GHIZZI: “ Grazie Presidente e buonasera a tutti! La delibera, come dice il titolo, propone il rinnovo della Convenzione per i servizi cimiteriali, affidandone la gestione ad ASEP dal 1.10.2019 al 31.12.2022. Dalla relazione del Responsabile, trascritta in delibera nei passaggi salienti, si evincono in maniera chiara i presupposti di legge riguardanti la natura di ASEP *in house* rispetto all'affidamento dei servizi cimiteriali e come questi siano assolutamente rispettati. La Convenzione, infatti, disciplina l'affidamento di un servizio pubblico locale ad una Società *in house* (appunto, ASEP), che è dotata degli strumenti di controllo e di tutte le caratteristiche necessarie per la gestione del servizio in questione. Nel 2018 la Convenzione fu rinnovata per un solo anno per due motivi essenziali: 1) era in itinere la progettazione del Piano Cimiteriale; 2) era un scadenza il mandato amministrativo, quindi si intendeva lasciare alla nuova Amministrazione la possibilità di tarare il servizio come meglio ritenesse. Il Piano Cimiteriale, che è ormai sostanzialmente pronto e che sarà inserito nel prossimo Consiglio, prevederà una fase attuativa piuttosto lunga, quindi perfettamente in linea con le tempistiche dettate da questo rinnovo, di poco superiore ai tre anni. Alla scadenza del rinnovo, con il Piano Cimiteriale in buona parte attuato, sarà quindi possibile ritarare il servizio, tenendo conto delle nuove esigenze gestionali: l'ampliamento del cimitero, con l'introduzione anche di servizi che oggi non ci sono. Ci sarà un'area per gli animali d'affezione e altre cose. Sarà quindi necessario ripensare alla gestione anche in virtù dei nuovi servizi.

Entrando nel dettaglio dei numeri della Convenzione, vale la pena sottolineare che, rispetto a quella in scadenza, che era di poco superiore ai 68.000 euro più IVA, l'importo viene ulteriormente abbassato e il contributo che il Comune prevede a copertura dei servizi cimiteriali si riduce a poco meno di 66.000 euro più IVA per il 2020 e in riduzione per gli anni successivi; una riduzione che è dovuta sostanzialmente alle operazioni cimiteriali e che è possibile grazie alla scelta che abbiamo fatto nel 2016, cioè di riconoscere a consuntivo il costo delle operazioni effettivamente svolte. Prima il costo era forfettizzato, ora, invece, con la scelta che abbiamo fatto, si è potuto contare le effettive operazioni fatte e quindi pagare quelle, anche perché nel frattempo le abitudini dei cittadini rispetto alla questione si sono modificate. Nella relazione del Responsabile trovate ben esplicitate le valutazioni sull'economicità del servizio, ridotte nei confronti con servizi analoghi svolti da altri soggetti in altre realtà. Da ultimo, tengo a sottolineare un aspetto che considero molto importante. Questa Convenzione, in questi ultimi anni, ha introdotto strumenti importanti per consentire ai cittadini, oltre che al Comune, quindi ai consiglieri, di controllare direttamente i servizi. Mi riferisco alla Carta dei Servizi, che è stata approvata nel 2018 e al questionario Customer Satisfaction, che quest'anno ha visto partecipare 49 cittadini, che hanno potuto dare il loro giudizio diretto sul servizio offerto. Chiudo ringraziando il personale di ASEP che in questi anni ha lavorato e la responsabile del servizio, dr.ssa Sara Badari, appunto per quanto fatto”.

MARI: “ Ci sono interventi od osservazioni? Prego, consigliere Bettoni!”.

BETTONI: “ Va ricordato che i servizi cimiteriali appartengono al novero dei servizi più propri comunali, nel senso che il cimitero è necessario, per cui l'Amministrazione debba considerare che tocca l'ambito degli affetti e delle credenze della gente. Per questo, va ben al di là delle cifre. Bisogna andare anche all'interno del servizio. La discussione intorno al rinnovo della Convenzione dei servizi non dovrebbe pertanto, auspicabilmente, risolversi sul piano meramente tecnico ed economico, che chiaramente sono determinanti, ma il grado di soddisfazione sui servizi va misurato anche nel dialogo con le famiglie e con le comunità presenti nel territorio, raccogliendo anche esigenze e suggerimenti. L'assessore ha parlato degli animali da affezione, io mi chiedo se non sia anche il caso di pensare a persone che non sono della nostra cultura, che potrebbero essere col tempo – ahinoi! – interessate anche a queste funzioni religiose, diverse rispetto a quelle cristiane.

Nel testo predisposto per il Consiglio, il raffronto fra le varie proposte di affidamento non ci risulta sufficientemente chiaro e sviluppato in questo senso. Un confronto di costo è possibile solo se c'è anche una raffrontabilità della qualità del servizio. Su questo, invece, è molto spurio, per cui non posso fare confronti con le altre proposte. Dal punto di vista meramente obiettivo, lamento la mancanza di punti di riferimento per i cittadini che frequentano il cimitero, nel senso che non c'è un custode. Con chi si può parlare? D'accordo, c'è l'ufficio, però non c'è una presenza all'interno, ovviamente non per tutto il periodo di apertura, dove si possano segnalare esigenze, problemi, eccetera, eccetera. L'ufficio comunale è qualcosa, però una presenza sarebbe pure importante.

Da ultimo, ma non ultima, c'è una questione che abbiamo messo sempre in rilievo, sia per l'accessibilità, quindi anche gli anziani che devono a volte, nella Raccolta Differenziata, differenziare i prodotti e la mancanza, molte volte, di una cultura di separazione. Sarebbe semplicissimo al cimitero separare il verde dai nastri e dalla carta. E' la cosa più semplice. Quindi, ancora un invito ad essere precisi e presenti su questa questione, perché anche su questo si misura la qualità”.

MARI: “ Consigliere Bindini, prego!”.

BINDINI: “ Io ho trovato un chiarimento praticamente nella delibera, dove c'è un riassunto dei soldi per periodo, ma mi sembra ci sia un errore, un refuso. Nell'ultima pagina io leggo: "*dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021* – per cui comprende due anni; secondo me, quindi, si tratta di un errore, nel senso che non è il 31 dicembre del 2021, ma 31 dicembre 2020 – *euro 65.969,13 più IVA*". Poi, infatti, si legge: "*dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021*". In pratica, quindi, ci sarebbero due anni contati due volte. Si tratta di un errore materiale, nel senso che c'è da correggere "2021", con "2020" ”.

MARI: “ Sì, si tratta di un errore materiale. Registriamo l'osservazione e chiediamo al Segretario Comunale di annotarla”.

GHIZZI: “ Ha ragione il consigliere Bindini, quindi questa cosa va corretta. Vorrei aggiungere due cose rispetto alle considerazioni del cons. Bettoni. Al di là di quelle che sono opinioni, eccetera, due cose mi interessano, perché sono sempre valide tutte, quindi è fondamentale riconoscere questo. A me, quindi, interessa sottolineare due cose. Innanzitutto ci tengo a dire che il discorso riguardo agli animali da affezione era un esempio. E' chiaro che il Piano Cimiteriale tiene conto anche di spazi – e lo vedrete, perché verrà presentato dal progettista, che verrà qua – per le altre religioni. Pertanto, nell'ampliamento è necessario considerare questa cosa.

Riguardo al fatto che non ci sia la possibilità di valutare, più che l'aspetto economico, il *sentiment*, il servizio per come è vissuto dal cittadino, è il motivo per cui è stato introdotto il *Customer Satisfaction*, che viene appunto sottoposto ai cittadini. E' stato fatto per la prima volta nel 2018-2019, quindi l'anno scorso. Ci sono state 49 schede. Il questionario è molto poco economico, è più proprio di sensazione, quindi questa è la ragione per cui è stato inserito: l'abbiamo messo proprio perché vogliamo un riscontro sulla qualità di servizio così come è percepita. Questo, quindi, va assolutamente nella direzione che auspicava il cons. Bettoni. Solo queste due osservazioni, che mi sembravano importanti”.

MARI: “ Se non ci sono altre osservazioni, direi di passare al voto. Metto ai voti il punto n.8”

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente dal tavolo consiliare il consigliere Tomirotti.

Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 6 (Buoli, Bastianini, Luppi, Bindini, Bettoni, Facchini).

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

MARI: “ Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 6 (Buoli, Bastianini, Luppi, Bindini, Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)